



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web:

E-Mail:

protocollo@Comune.morozzo.cn.it

REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI

RELAZIONE PERIODICA

SCHEDE PIANO al 31/12/2023

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/11/2024

PREMESSA

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/09/2017 questo Comune aveva provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 TUSP., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 TUSP.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del TUSP "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare. Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE


Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il nostro Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

- A.C.D.A s.p.a. con una quota dello 0,51544 %
- A.C.S.R. s.p.a. con una quota dell'1,00%
- ATL S.c.a.r.l. con una quota dello 0,53%

Con relazione tecnica allegata alla revisione straordinaria delle partecipazioni, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/09/2017, l'Amministrazione Comunale ha confermato la partecipazione alle predette società. Tale partecipazione è stata confermata con le Revisioni approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 26/11/18, n. 26 del 23/12/2019, n. 34 del 30/11/2020, n. 33 del 29/11/2022 e n. 41 del 27/11/2023.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte.

ANALISI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE



Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	C.F. PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
A.C.D.A. S.p.A	80012250041	0,51544%	mantenimento
A.C.S.R. S.p.A.	02964090043	1,00%	mantenimento
A.T.L. S.c.a.r.l.	02597450044	0,53%	mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

NOME PARTECIPATA	C.F. PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
CO.GE.SI. S.c.r.l.	03434470047	A.C.D.A. S.p.A	mantenimento

Partecipazioni dirette

1. Azienda Cuneese Dell'Acqua spa

La società è di proprietà del Comune per l'0,51544 %. Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2001.

L'ACDA spa è società multi partecipata alla quale, partecipano 109 Comuni, nell'ambito ottimale individuato dalla Regione Piemonte.

La società è guidata da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione, dispone di 2 direttori e 141 dipendenti al 31/12/2023.

È stata costituita allo scopo di gestire "*in house*" il servizio idrico integrato dei Comuni soci.

ACDA spa di fatto è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del servizio idrico integrato. In particolare si occupa dell'intera gestione del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, provvedendo a riscuotere le relative tariffe. (Codice ATECO 36.0)

La Società nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge, la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.lgs. 152/2006 e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.lgs. 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 - vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 di euro (lettera d):

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fatturato	37.052.957,00	34.554.295,00	30.674371,00	27.081.331,00	27.712.644,00	27.504.141,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Utile d'esercizio	2.565.976,00	2.062.981,00	2.639.692,00	927.924,00	2.006.737,00	3.009.334,00

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 0,51544% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono positivi e che comunque, la stessa ha chiuso gli

ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

ACDA spa detiene il 55,07% di una propria società controllata, Consorzio Gestori Servizi Idrici CO.Ge.SI.srl, la quale si occupa di coordinamento e programmazione delle attività dei gestori pubblici del servizio idrico integrato.

2. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti spa

Il Comune di Morozzo ha una partecipazione in ACSR dell'1,00% ed aderisce alla stessa fin dalla sua costituzione e dalla sua trasformazione in spa a decorrere dal 2004.

ACSR Spa è società *multipartecipata* alla quale partecipano 54 comuni dell'ambito ottimale individuato dalla Provincia e dalla Regione.

ACSR Spa è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche.

Il servizio di gestione rifiuti costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dal D.lgs. n. 22/1997 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.lgs. n.152/2006 e dalla normativa regionale di dettaglio (LL.RR. 24/2002 e 7/2012), che prevedono la costituzione di tali gestioni associate.

In particolare la società si occupa della gestione dell'intero ciclo del servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti; alla riscossione delle relative tariffe provvedono direttamente i comuni soci.

ACSR Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica.

Anche la ACSR nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge; la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.lgs. 152/2006 e dell'attuale regolamentazione del ciclo di gestione dei rifiuti. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da un amministratore unico ed ha un numero di dipendenti pari a 33 al 31/12/2023.

Ha come attività la "Selezione e smaltimento dei rifiuti" (Codice ATECO 38).

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.lgs. 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 di euro (lettera d) e in costante crescita:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fatturato	7.358.169,00	7.073.097,00	6.681.943,00	6.427.225,00	6.418.370,00	6.262.585,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018

Utile d'esercizio	37.219,00	11.751,00	5.644,00	7.576,00	9.820,00	11.075,00
-------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 1,00% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

3. Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c.a.r.l.

Il Comune di Morozzo ha una partecipazione in ATL del 0,47% ed aderisce alla stessa dal 2007.

ATL è società *consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato*. ATL è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Nata il 30/10/1997 secondo quanto disposto dalla L.R. 75/96, ha il compito di organizzare a livello locale l'attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati ivi operanti.

Anche l'ATL nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge; la partecipazione alla stessa è strumentale al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da 2 amministratori ed ha un numero di dipendenti pari a 11.

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.lgs. 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro (lettera d):

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fatturato	1.890.812,00	1.632.167,00	1.547.391,00	1.327.076,00	1.543.921,00	1.335.620,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Utile d'esercizio	4.790,00	304,00	3.904,00	4.692,00	16.024,00	1.103,00

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 0,47% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione

mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Partecipazioni indirette

1. CO.GE.S.I. S.c.r.l.

Il Consorzio Gestori Servizi Idrici Srl, altresì denominabile CoGeSI, è una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2602, 2615 ter e 2462 del codice civile, costituita con atto stipulato il 19 marzo 2012 tra i gestori totalmente pubblici del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cuneo e riconosciuta con verbale di deliberazione del 10 gennaio 2013 dalla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali A.ATO4 Cuneese, riunita in sessione straordinaria.

Nata come società consortile senza fine di lucro, CoGeSI ha come scopo quello di coordinare e programmare le attività delle diverse società consorziate nei confronti dell'Autorità d'Ambito Cuneese o altro ente regolatore previsto dalle normative di legge statali o regionali a favorire il collegamento delle stesse nelle fasi del ciclo integrato dell'acqua nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni singolo soggetto consorziato, promuovere un raccordo tra i soci per uniformarne le decisioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione vigente in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato anche su area vasta nonché fornire supporto e servizi alle attività proprie delle imprese consorziate.

Con la deliberazione n. 6 del 27/03/2019, la Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali partecipanti all'Ente di Governo dell'ATO 4 Cuneese ha deliberato di «affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese alla Società Consortile CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI S.C.R.L. (CoGeSI) a totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti in house, con sede in Cuneo a far data dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre 2047».

La società è guidata da un Consiglio di amministrazione e da un Collegio Sindacale, dispone di 2 direttori (in distacco da ACDA spa) e 7 dipendenti (di cui 1 a tempo indeterminato e 6 in distacco da Società Socie) al 31/12/2023.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fatturato	57.858.997,00	53.018.540,00	565.363,00	524.628,00	256.299,00	81.041,00

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Utile d'esercizio	0	0	0	0	0	398,00

CoGeSI srl è partecipata indirettamente dal Comune di Morozzo per il tramite di ACDA spa, che ne detiene il 55,07% delle quote.

Morozzo, 24/11/2024



IL VICE SINDACO

Sergio Costamagna